

(Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 32 dell' 08 luglio 2002)

Legge Regionale n. 9 del 1 luglio 2002

"Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM."

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Oggetto

In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della Legge 31 luglio 1997, n.249, "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", la presente Legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni, denominato CO.RE.COM, e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, al fine di assicurare a livello territoriale regionale, le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Le disposizioni della presente Legge si attengono agli indirizzi ed ai criteri individuati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della Legge 31 luglio 1997, n.249, con deliberazione n.52 del 28 aprile 1999, nonché al Regolamento adottato dall'Autorità, in applicazione della medesima norma, con deliberazione n.53 del 28 aprile 1999.

Articolo 2

Natura

Il CO.RE.COM. è organo di consulenza, gestione e garanzia della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

Il CO.RE.COM., oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Il CO.RE.COM. è, altresì, organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Articolo 3

Composizione

Il CO.RE.COM. è costituito da nove componenti, compreso il Presidente, scelti tra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati ed appositamente valutati.

Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio regionale con votazione segreta, separata da quella per l'elezione degli altri componenti, su una terna di nomi proposta dal Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale. Il quorum per l'elezione del Presidente è quello della maggioranza dei due terzi dei presenti. Se non si raggiunge il quorum nelle prime due votazioni, si procede all'elezione con il quorum della maggioranza semplice. Gli altri componenti del CO.RE.COM. sono ugualmente eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a cinque nomi, garantendo comunque l'elezione di tre componenti designati dalla minoranza. In caso di parità, si procede al ballottaggio tra i nominativi che hanno riportato pari numero di voti.

I componenti del CO.RE.COM sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica per l'intera legislatura e non sono rieleggibili consecutivamente. In sede di prima attuazione non viene applicato il criterio di non rieleggibilità.

Il CO.RE.COM., subito dopo l'insediamento, elegge, con votazione segreta ed a maggioranza dei suoi componenti, il Vice Presidente. A quest'ultimo compete sostituire il Presidente in caso di assenza, di impedimento o di delega, nonché svolgere le funzioni di Presidente, in caso di anticipata cessazione dalla carica e fino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CO.RE.COM.

Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza del Comitato in carica.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato. Al componente che subentra quando manca meno della metà alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilità di cui al comma 3.

Articolo 4 **Incompatibilità**

1. La carica di componente del CO.RE.COM. è incompatibile con le seguenti funzioni:

membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

componente del Governo nazionale;

Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, Consigliere regionale;

Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale, Assessore comunale o provinciale;

Presidente, Amministratore, componente di organismi direttivi di Enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

amministratore, dirigente, dipendente o socio azionista di imprese pubbliche e private, operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale che locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazioni di incompatibilità;

titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attiva con i soggetti di cui alla lettera "g";

dipendente regionale.

2. Ciascun componente del CO.RE.COM è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che configurano cause di incompatibilità.

Articolo 5 **Decadenza**

Il Presidente ed i componenti decadono se sopravviene nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 e l'interessato non provvede a determinare la cessazione.

La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 1, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

I componenti del CO.RE.COM. decadono dall'incarico se non interviene, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente, a tre sedute consecutive, ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione sia d'ufficio, sia su segnalazione di cui al comma 1, nonché, se ne è a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.

Trascorso il termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale: provvede all'archiviazione del procedimento se la causa di decadenza risulta insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 1, rimossa;

provvede all'adozione del provvedimento di decadenza, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CO.RE.COM. ed all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Articolo 6

Dimissioni

Le dimissioni dei componenti il CO.RE.COM. sono presentate, tramite il Presidente, al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale ed all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, con le modalità di cui all'articolo 3, alla sostituzione dei componenti dimissionari, informandone successivamente l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Per l'elezione dei componenti del CO.RE.COM. e del Presidente non si applicano trasferimenti di competenza al Presidente del Consiglio.

Articolo 7

Funzioni del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente del CO.RE.COM.: rappresenta il Comitato;

convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede e ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate;

cura i rapporti istituzionali con gli Organi della Regione e con le Autorità.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 8

Regolamento interno

Entro un mese dall'insediamento, il CO.RE.COM. adotta un Regolamento interno che disciplina: la struttura organizzativa;

le modalità di funzionamento;

i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.

Articolo 9

Indennità e rimborsi

Al Presidente del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 40 per cento della indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali. Al Vice Presidente del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 35 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri regionali.

Ai componenti è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 30 per cento dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali. Detta indennità è decurtata del 5 per cento mensile, in caso di assenza non giustificata.

Ai componenti del CO.RE.COM., che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato, è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i Consiglieri regionali.

Articolo 10

Struttura organizzativa

Per l'esercizio delle sue funzioni il CO.RE.COM. si avvale di un'apposita sede istituita presso il Consiglio regionale.

La dotazione organica della struttura di supporto all'attività del CO.RE.COM. è costituita con personale attualmente in servizio nei ruoli del Consiglio regionale e da quello proveniente da altre amministrazioni dello Stato, così come previsto dall'articolo 1, comma 14, della Legge n.249/97, o da aziende pubbliche operanti nel campo delle Telecomunicazioni, comunque dotati di alta professionalità.

Nelle more dell'individuazione delle sezioni e dei servizi con cui definire l'organizzazione delle funzioni del CO.RE.COM., d'intesa con l'Autorità Nazionale per le Garanzie nelle Comunicazioni ed in applicazione di quanto disposto dagli articoli 12 e 13, la struttura operativa del CO.RE.COM. è costituita dal personale del Consiglio regionale attualmente in servizio ed assegnato al CO.RE.RAT.

Articolo 11

Norma transitoria

All'avvio dell'esercizio della propria attività, al CO.RE.COM. sono delegate le funzioni previste dall'articolo 13, attraverso la stipula di apposite convenzioni.

In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'elezione dei membri del CO.RE.COM.

Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, se il Consiglio non provvede con proprio atto legislativo, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con regolamento - in vigore fino a quando il Consiglio regionale non approva una legge organica sul sistema integrato della comunicazione in Campania - le politiche volte alla creazione, promozione o definizione di strumenti di sostegno alla realtà produttiva dell'informazione locale che facciano da volano allo sviluppo della comunicazione in Campania, e disciplina:

- a) la possibile creazione di poli di produzione dell'informazione;
- b) la politica degli investimenti strutturali e infrastrutturali finalizzati al miglioramento della logistica e dell'organizzazione dei centri di produzione;
- c) le nuove iniziative editoriali nella fase iniziale della loro attività;
- d) la creazione di un fondo di garanzia che consenta l'accesso al credito agli operatori del settore;
- e) le iniziative e le strutture volte alla formazione professionale dei lavoratori impegnati nel settore;
- f) l'individuazione e la messa in opera di strumenti per l'acquisizione di servizi qualificati, se questi sono necessari al miglioramento dell'efficienza aziendale e della qualità dell'informazione;
- g) la produzione di programma e servizi di informazione finalizzati alla diffusione pubblicitaria dell'immagine e dell'attività della Regione, da destinare alle agenzie giornalistiche radiotelevisive ed alle emittenti radio televisive che operano in ambito regionale in modo continuativo da almeno due anni con propria sede redazionale;
- h) la regolamentazione delle risorse destinate alla pubblicità ed alla comunicazione istituzionale da parte delle pubbliche amministrazioni in Campania;
- i) la localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno eventualmente necessari;
- l) il piano regionale per l'identificazione dei punti di vendita comunali destinati alla distribuzione in esclusiva della stampa quotidiana e periodica;
- m) l'istituzione del registro regionale degli operatori della comunicazione, la iscrizione al quale è riservata alle imprese che operano nel settore dell'informazione e della comunicazione, secondo quanto previsto dalla Legge n. 249/97, la cui produzione sia destinata per almeno il 90 per cento alla popolazione residente nella Regione Campania ed il cui capitale sia detenuto per almeno il 75 per cento da soggetti residenti nella Regione stessa;

n) l'istituzione di un registro regionale per la quantificazione ed il controllo della spesa relativa alla pubblicità ed alla comunicazione istituzionale da parte degli enti locali campani e dei soggetti assimilabili.

Nelle more dell'elezione del CO.RE.COM., le funzioni proprie e delegate sono esercitate dal CO.RE.RAT., ai cui membri si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa, e si corrisponde il trattamento economico previsto dall'articolo 9.

A far data dall'attuazione di quanto previsto dal comma 2, la legge regionale 6 novembre 1991, n.19, è abrogata.

Articolo 12

Funzioni proprie

1. Il CO.RE.COM. svolge le seguenti funzioni proprie:

- a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta Regionale; in particolare:

- 1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 1 e 2, della Legge 249/97, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
 - 2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie, di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 249/97;
 - 3) cura, su richiesta degli Organi della Regione, analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione stessa adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazione operanti nel territorio regionale;
 - 4) monitorizza l'utilizzazione della pubblicità degli Enti di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge 6 agosto 1990, n.223, presentando rapporti periodici;
 - 5) predispone, su richiesta dei titolari dell'iniziativa legislativa, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni;
 - 6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
 - 7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni o organismi culturali o dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;
 - 8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;
 - 9) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socioeconomico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni e presenta rapporti periodici agli organi della Regione;
 - 10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'ordine dei giornalisti, con l'associazione Stampa Campana, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le Pari Opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.
- b) funzioni gestionali:
- 1) cura la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni delle emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
 - 2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla Legge 14 aprile 1975, n.103;
 - 3) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale di cui all'art.11, comma 3, lettera m);
 - 4) consente, nelle more, l'utilizzo delle denominazioni attuali come risultanti dall'elenco delle imprese radio televisive locali e regola, previa autorizzazione, le modificazioni dei segni distintivi ad esse riferiti.
- c) funzioni di controllo:
- 1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni ed i dati di cui dispone, insieme con l'Agenzia Regionale Per l'Ambiente Campania -A.R.P.A.C.- e con gli altri organismi a ciò predisposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

Articolo 13

Funzioni delegate

1. Il CO.RE.COM. svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della Legge 249/97 e del Regolamento adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con deliberazione n.53 del 28 aprile 1999. In particolare, sono delegate al CO.RE.COM. le seguenti funzioni di cui della Legge 249/97:

a) funzioni consultive in materia di:

- 1) adozione del Regolamento per l'istituzione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.5;
- 2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.7;

- 3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto di attività di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.2;
- 4) adozione del Regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.12;
- 5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.10;
- b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:
- 1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.5;
- 2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.13;
- c) funzioni di vigilanza e controllo in materia di:
- 1) esistenza dei fenomeni di interferenze elettromagnetiche di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.3;
- 2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.8;
- 3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.15;
- 4) conformità alle prescrizioni di Legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.1;
- 5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
- 6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in ogni forma diffusa di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.3;
- 7) rispetto dei periodi minimi necessari per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.4;
- 8) rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.6;
- 9) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.8;
- 10) rispetto dei criteri fissati nel Regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.12;
- 11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti di cui all'articolo 2;
- 12) monitoraggio e verifica del rispetto delle norme di cui all'articolo 19 della Legge 223/90 per le radio televisioni locali.
- d) funzioni istruttorie in materia di:
- 1) controversie in tema di interconnessione ed accesso alle infrastrutture di telecomunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.9;
- 2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni ed utenti privati di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.10.

Articolo 14

Norma finanziaria

Nella stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11, comma 1, sono specificate le risorse assegnate dall'Autorità Nazionale per le Garanzie nelle Comunicazioni, così come previsto con delibera n.52 del 28 aprile 1999 di cui all'articolo 1, comma 2. Tali risorse sono iscritte sia nell'entrata che nella spesa del bilancio di previsione della Regione Campania per gli anni corrispondenti.

Le spese per gli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 9 sono iscritte nel Bilancio del Consiglio regionale.

Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, le spese per il funzionamento del CO.RE.COM. sono a carico del Consiglio regionale ed iscritte, con apposita dotazione, nel Bilancio del Consiglio regionale, in sostituzione dello stanziamento previsto per il funzionamento del CO.RE.RAT.

Articolo 15

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

1 Luglio 2002

Bassolino

Riferimenti normativi alla Legge Regionale n. 9 dell'1/7/2002 "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM."

Avvertenza:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art.1

La legge 31 luglio 1997, n.249, che disciplina la "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", all'art.1, comma 13, così recita: "L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività"

Nota all'art.11

La legge regionale 6 novembre 1991, n.19, dettava: "Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo"

Note all'art. 12

La Legge n.249/1997, già citata, all'art.1, comma 6, così recita: "Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo."

L'art.3, comma 9, della citata Legge n.249/1997 così recita: "Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano presentato all'Autorità si prevedono apposite soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e con le province, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui al secondo periodo non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7."

La Legge 6 agosto 1990, n.223, che detta norme in tema di: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", All'art.9, comma 1) così recita: "Destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici." Messaggi di utilità sociale.

1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno

il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea (1).

La Legge 14 aprile 1975, n.103 detta "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"

L'art.1 della citata Legge n. 249/1997, all'art.1, comma 6), lettera a), n.5 disciplina:

6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale.

L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'art.1, comma 6), lettera b), n.2 recita:

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività.

L'art.1, comma 6), lettera b), n.12 recita:

12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare.

L'art.1, comma 6), lettera b), n.10 recita:

"Propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico".

L'art.1, comma 6), n.13 così recita:

"Effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni."

L'art.1, comma 6), lettera a), n.3 così recita:

"Definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempre che conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione."

L'art.1, comma 6), lettera a), n.15 così recita:

"Vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie."

L'art.1, comma 6), lettera b), n.1 così recita:

"La commissione per i servizi e i prodotti:

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni."

L'art.1, comma 6), lettera b), n.3 così recita:

"Vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni."

L'art.1, comma 6), lettera b), n.4 così recita:

"Assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori."

L'art.1, comma 6), lettera b), n.6 così recita:

"Verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi."

L'art.1, comma 6), lettera b), n.8 così recita:

"Verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica."

L'art.1, comma 6), lettera b), n.12 così recita:

"Verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare."

L'art.1, comma 6), lettera a), n.9 così recita:

"Sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia."

L'art.1, comma 6) lettera a), n.10 così recita:

"Riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità."